

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 651-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BEORCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1980

e

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta
pomeridiana del 26 novembre 1980*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle
pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica
europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976

presentato dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge al nostro esame si propone di dare attuazione alla Direttiva CEE n. 77/62 in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione di forniture pubbliche. Va subito detto che siamo inadempienti, essendo ormai trascorso da oltre due anni il termine entro il quale avremmo dovuto adottare il provvedimento. Non va però nemmeno sottaciuto che analogo disegno di legge, presentato nella passata legislatura, approvato dalla Camera dei deputati e modificato dalla 6ª Commissione del Senato, decadde per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

Principio generale del provvedimento è quello di istituire procedure comuni atte ad evitare ogni restrizione alla libera circolazione delle merci nel settore delle forniture pubbliche e quindi ogni discriminazione alla pubblicità e ai criteri di partecipazione alle gare. Va ricordato che un simile provvedimento, attuativo di direttiva comunitaria, venne adottato nella passata legislatura in materia di appalti di lavori pubblici.

* * *

L'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione delle procedure per forniture di beni, compresi i relativi lavori di installazione, il cui valore di stima non sia inferiore alle duecentomila unità di conto.

Vengono individuate le Amministrazioni aggiudicatrici che, conformemente all'articolo 1 e all'allegato alla Direttiva, sono le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Amministrazioni e le Aziende autonome dello Stato ivi compresa l'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo AIMA; ed escluse l'Azienda delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, ed esclusa infine la Azienda di Stato per i servizi telefonici. Per

« amministrazioni aggiudicatrici » si intendono anche le province, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e tutti gli altri enti pubblici: fra questi le università, gli istituti universitari statali, i consorzi universitari, le istituzioni scientifiche e culturali, gli enti di riforma, le istituzioni di assistenza e beneficenza. Si stabilisce quindi che le Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la loro normativa e quella degli enti di sviluppo agricolo e delle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza IPAB, in base all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e che a tal fine norme di principio sono quelle ricomprese negli articoli dal 2 al 15. Vengono quindi dettate le norme per determinare il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto, con divieto di suddivisione del progetto di fornitura per sottrarlo maliziosamente all'applicazione delle norme. Con un emendamento del Governo, approvato dalla Commissione, si è esclusa dall'ambito di applicazione della legge anche l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in attesa che intervenga una modificazione della Direttiva per quelle aziende statali che sono esposte a particolare concorrenza di mercato.

All'articolo 2 vengono definiti i criteri oggettivi di applicazione, attraverso l'elencazione tassativa dei casi di esclusione che sono, conformemente alla Direttiva, quelli per fornitura di trasporti, di telecomunicazioni e di erogazione di acqua e di energia, quelli per forniture regolate diversamente in virtù di accordi internazionali con Stati estranei alla Comunità europea o di accordi internazionali in materia militare, e quelli con procedure proprie di organizzazioni internazionali. Sono escluse altresì le forniture riservate a determinate imprese, come ad esempio quelle a partecipazione statale, quando ciò sia stabilito in base a leggi compatibili con il Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede i casi in cui le amministrazioni e gli enti non sono tenuti all'applicazione delle norme; questi casi sono quelli di gare espletate senza una definitiva aggiudicazione, di gare per forniture garantite da privativa industriale e quindi non affidabili a soggetti non titolari di tale privativa, di gare per oggetti a scopo di ricerca, studio e sperimentazione, di gare da effettuare in caso di eccezionali urgenze, o per completamento di forniture che esigano la stessa qualità delle merci o le stesse tecniche delle parti già affidate. Le amministrazioni e gli enti non sono altresì tenuti alla applicazione della presente legge per beni acquistati in borsa e quando sussistano motivi di sicurezza, di segretezza, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato. I casi di non applicazione della normativa vanno comunque comunicati al Ministero del tesoro e da questo alla Commissione delle comunità europee.

L'articolo 3 si occupa delle prescrizioni tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura, e sono riscontrabili nell'allegato 2 della direttiva; le prescrizioni tecniche devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali, con divieto di riferimenti specifici, salvo che questi non si rendano necessari, ma in questo caso debbono essere indicati con la clausola della equivalenza. Le prescrizioni tecniche sono definite con particolare riferimento ad appropriate norme secondo un ordine di preferenza specificamente indicato nell'articolo.

L'articolo 4 disciplina le forme e la pubblicità delle gare. La forma è quella dei pubblici incanti, che l'articolo 9 della Direttiva definisce come procedura aperta, oppure quella della licitazione privata o dell'appalto concorso, definite come procedure ristrette. La pubblicità viene effettuata mediante inserzione del bando di gara nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara. Il bando dovrà essere inviato anche all'apposito ufficio comunitario, per la pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità. Questo tipo di pubblicità può essere effettuato anche per gare escluse dalle disposizioni della futura legge, purchè le forniture abbiano un valore non inferiore alle centomila unità di conto.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono i requisiti del bando di gara per i pubblici incanti e per la licitazione privata e l'appalto-concorso; essi sono quelli consueti, previsti anche dalla normativa nazionale e corrispondono a quelli del modello allegato 3 alla Direttiva.

Analogamente attengono al procedimento di aggiudicazione le disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 sul termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti (procedura aperta) e delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso (procedura ristretta).

L'articolo 9 prevede che alle gare possono essere ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, con specificazione delle parti di fornitura eseguibili da ciascuna di esse, comportando comunque l'offerta congiunta una responsabilità solidale di tutte le imprese raggruppate e sottoscriventi l'impegno. Si prevede inoltre, molto opportunamente, l'obbligo delle imprese del gruppo di conferire mandato speciale con rappresentanza ad una sola di esse, designata quale capogruppo. Il rapporto di mandato fa salva l'autonomia gestionale, fiscale e previdenziale di ciascuna impresa. È disciplinata anche, nell'ambito del gruppo, la successione della impresa mandataria nel caso di fallimento o, se trattasi di impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare.

L'articolo 10 prevede i casi di esclusione dalla partecipazione alle gare, che sono riconducibili a questi: stato di fallimento o equivalente situazione; condanna incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari; gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale; inadempienze agli obblighi di contribuzione previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori; inadempienze alle obbligazioni tributarie;

colpevolezza per false dichiarazioni sulle informazioni richieste. L'assenza di tutte queste ipotesi di esclusione dalla partecipazione alle gare va documentalmente provata dall'interessato o dal gruppo, che può anche formalmente dichiarare, sotto la sua responsabilità, di non trovarsi nei casi di esclusione.

In base all'articolo 11, le imprese concorrenti alle gare possono essere richieste di provare la loro iscrizione nei registri professionali, secondo le legislazioni degli Stati ai quali esse appartengono.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano la materia delle capacità finanziarie e tecniche dei concorrenti.

Le garanzie finanziarie possono essere fornite da dichiarazioni bancarie, dai bilanci dell'impresa, da dichiarazioni riguardanti analoghe forniture realizzate negli ultimi tre anni. La documentazione deve essere prevista nel bando; è ammissibile comunque qualsiasi altra documentazione di garanzia finanziaria ritenuta idonea dall'amministrazione aggiudicatrice.

Quanto alle garanzie sulle capacità tecniche, le stesse possono essere fornite mediante: elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni; certificati rilasciati dagli enti e dalle amministrazioni che hanno fruito delle forniture; descrizione dell'attrezzatura tecnica e delle esperienze effettuate; indicazione anche nominativa degli organi tecnici; campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire; certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità; controlli eseguiti dalla stessa amministrazione. Sarà il bando di gara ad indicare quale specifica documentazione debba essere allegata, salvo sempre il criterio dell'interesse dell'impresa alla riservatezza sul contenuto delle informazioni. Le amministrazioni possono peraltro, ai sensi dell'articolo 14, richiedere un completamento di informazioni o chiarimenti sul contenuto delle documentazioni presentate.

I criteri per l'aggiudicazione delle forniture, stabiliti dall'articolo 15, sono il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione al concorrere di di-

versi elementi, che sono, oltre al prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e la assistenza tecnica. Se il prezzo è giudicato troppo basso, si può chiederne giustificazione e se questa non dovesse appagare, la amministrazione può anche, con provvedimento motivato, non aggiudicare la fornitura.

Particolari disposizioni sono poi dettate per l'appalto-concorso.

L'esito della gara va comunicato entro dieci giorni sia all'aggiudicatario che al concorrente che lo segue nella graduatoria. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'aggiudicatario deve provare il possesso dei richiesti requisiti, e dimostrare le sue capacità finanziarie e tecniche presentando le documentazioni richieste dal bando. Se la prova non viene fornita nel termine stabilito, l'aggiudicazione è annullata e la fornitura viene affidata al concorrente che segue in graduatoria.

L'articolo 16 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato debbono trasmettere entro il mese di marzo di ciascun anno al Ministero del tesoro un prospetto delle gare da esse aggiudicate nel precedente anno solare, ed il riepilogo dei prospetti va trasmesso dal Ministero del tesoro alla Commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

L'articolo 17 ammette la possibilità di accesso alle pubbliche gare anche da parte di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunità europea, caso per caso, per esigenze di natura tecnica ed economica.

Infine, l'articolo 18 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Accertata la conformità delle prescrizioni contenute nel presente disegno di legge a quelle della Direttiva comunitaria, la Commissione ha approvato l'articolato come sopra illustrato, che si sottopone quindi al voto dell'Assemblea.

BEORCHIA, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

11 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di
legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Applicabilità).

Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

2) dalle amministrazioni e dalle aziende autonome statali, ivi compresa l'Azienda per gli interventi sul mercato agricolo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

3) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi e dalle comunità montane;

4) da tutti gli altri enti pubblici.

Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni della presente legge la loro normativa in materia e quella relativa agli enti di sviluppo agricolo ed alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Costituiscono norme di principio quelle contenute nei successivi articoli dal 2 al 15.

Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione dell'importo indicato al primo comma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nei primi

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATO
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Applicabilità).**Identico.**Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Tale controvalore è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

Ai fini del rispetto del limite di importo indicato nel primo comma:

a) per le forniture di carattere periodico o destinate ad essere rinnovate entro un termine determinato, si considera il loro valore cumulato entro l'anno successivo alla prima fornitura ovvero entro il termine previsto dal contratto per il rinnovo, ove superiore a dodici mesi;

b) per le forniture omogenee che possono dar luogo a contemporanee aggiudicazioni per lotti separati, si considera il valore di stima della totalità dei lotti.

Nessun progetto di fornitura può essere suddiviso allo scopo di sottrarlo all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Nel caso di concessione di un'attività di servizio pubblico, nell'atto di concessione deve essere stabilito che il concessionario, indipendentemente dal suo stato giuridico, è tenuto ad osservare, per le forniture concluse con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità, nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 2.

(*Esclusioni*).

La disciplina della presente legge non si applica:

a) alle forniture da aggiudicarsi da amministrazioni, aziende ed enti che gestiscono

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Identico.

Gli acquisti e le forniture da aggiudicarsi da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sono esclusi, in via temporanea, dal campo di applicazione della presente legge, fino a quando non interverrà la relativa modifica della direttiva CEE n. 77/62 del 21 dicembre 1976.

Art. 2.

(*Esclusioni*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

servizi di trasporto e di telecomunicazione, nonché la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua e d'energia;

b) alle forniture regolate da norme procedurali diverse e da aggiudicarsi in virtù:

1) di un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei alla CEE e riguardante forniture destinate alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di una opera da parte degli Stati firmatari;

2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo alla CEE;

3) della procedura propria di una organizzazione internazionale;

c) alle forniture riservate a determinate imprese, in base a leggi compatibili con il trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente articolo 1 non sono tenuti alla applicazione delle norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;

b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa;

c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio o sperimentazione;

d) quando l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'amministrazio-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

ne ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea;

g) quando la fornitura richieda misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, n. 1) e n. 2), nonchè le regioni e le province devono trasmettere al Ministero del tesoro un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti nelle lettere da a) a f) del comma precedente, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee, a cura del predetto Ministero.

Art. 3.

(Prescrizioni tecniche).

Le prescrizioni tecniche dei beni oggetto della fornitura, nonchè la descrizione dei metodi di prova, di controllo e di collaudo devono essere inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali.

Le prescrizioni di cui al comma precedente comprendono tutte le norme tecniche che permettono di caratterizzare obiettivamente la fornitura richiesta. Tali prescrizioni possono essere integrate o sostituite da un campione della fornitura.

Salvo che non sia giustificato dal particolare oggetto della fornitura, è vietata l'introduzione di clausole contrattuali contenenti prescrizioni tecniche che facciano comunque riferimento ad una determinata fabbricazione o provenienza oppure a procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favo-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Prescrizioni tecniche).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

rire o di eliminare determinate imprese ovvero che indichino determinati marchi, brevetti o tipi. Tali indicazioni sono ammesse soltanto se accompagnate dalla menzione « o equivalente », qualora non sia possibile una descrizione dell'oggetto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Le prescrizioni tecniche possono essere definite in particolare con riferimento a norme appropriate. In tale caso, il riferimento deve essere fatto in base al seguente ordine di preferenza:

- 1) norme comunitarie rese obbligatorie da un atto delle Comunità;
- 2) altre norme comunitarie (in particolare norme CECA) o europee (in particolare norme CEN e CENELEC) accettate dallo Stato italiano;
- 3) norme internazionali accettate dallo Stato italiano (in particolare norme ISO e CEI);
- 4) norme nazionali;
- 5) qualsiasi altra norma.

Art. 4.

(*Forme e pubblicità delle gare*).

Le forniture disciplinate dalla presente legge sono aggiudicate mediante gare aventi la forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso.

Qualunque sia la forma della gara, la relativa pubblicità è effettuata mediante la inserzione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove avrà luogo la gara.

Il bando di gara dovrà altresì essere inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità stesse.

Il bando di gara di cui al secondo comma non può contenere informazioni diverse

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Forme e pubblicità delle gare*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

da quelle contenute nel bando inviato ai sensi del terzo comma e non può essere pubblicato prima della data di tale invio, la quale deve essere menzionata nel bando medesimo.

La pubblicità prevista dai commi precedenti può essere effettuata anche per le gare relative alle forniture non assoggettate alle disposizioni della presente legge, a condizione che il loro valore di stima non sia inferiore alle 100.000 unità di conto europee.

Art. 5.

(Bando di gara per i pubblici incanti).

Per i pubblici incanti, il bando di gara deve contenere:

a) la data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo della consegna, la natura e la quantità dei prodotti e, se la fornitura è divisa in lotti, la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti, o per il tutto;

d) il termine di consegna eventualmente stabilito;

e) l'indirizzo, il numero telefonico e, se del caso, l'indirizzo telegrafico e di telescrivente dell'amministrazione che indice la gara;

f) l'indirizzo dell'ufficio presso il quale possono richiedersi il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere inviate e la lingua o le lingue nelle quali esse devono essere redatte;

h) le persone ammesse ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonchè la data, l'ora e il luogo di tale operazione;

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 5.

(Bando di gara per i pubblici incanti).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

i) le indicazioni relative alle cauzioni e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

l) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento delle prestazioni con i riferimenti alla normativa vigente;

m) le modalità per la costituzione in raggruppamento delle imprese che partecipano alla gara con la presentazione di una offerta congiunta, in applicazione del successivo articolo 9;

n) le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 10, 12 e 13, che si richiedono ai partecipanti ai fini della loro selezione;

o) il periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alla propria offerta.

Art. 6.

(Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso).

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il bando di gara deve contenere:

a) le notizie di cui ai punti a), b), c), d), e), e m) dell'articolo precedente;

b) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo dell'ufficio al quale tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono essere redatte;

c) il termine entro il quale l'amministrazione spedisce l'invito a presentare le offerte;

d) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le informazioni e le formalità di cui alla lettera n) del precedente articolo 5.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 6.

(Bando di gara per la licitazione privata e l'appalto-concorso).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

(Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti).

Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

I capitolati d'oneri e i documenti complementari, qualora richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti entro quattro giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Qualora le offerte possano essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al primo comma deve essere adeguatamente prolungato.

Art. 8.

(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso).

Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione del bando di gara, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4.

Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6, lettera d), fornite con le domande di partecipazione, l'amministrazione procede alla scelta dei candidati tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 12 e 13 e che non si trovino in una delle condizioni pre-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 7.

(Termine di ricezione delle offerte per i pubblici incanti).

Identico.

Art. 8.

(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata e l'appalto-concorso).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

viste dall'articolo 10, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte.

La lettera di invito, corredata del capitolato d'onori e dei documenti complementari, deve contenere:

a) le indicazioni di cui all'articolo 5, lettere f), g), h), i), l) ed o);

b) il riferimento al bando di gara di cui all'articolo 6;

c) i documenti da presentare eventualmente sia a conferma delle dichiarazioni verificabili fornite dai candidati ai sensi dell'articolo 6, lettera d), sia a complemento delle informazioni di cui allo stesso articolo nonchè a quelle relative ai requisiti previsti dai successivi articoli 12 e 13;

d) i criteri di aggiudicazione della gara se non figurano nel bando di gara.

Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Le informazioni complementari sui capitolati d'onori, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'onori, il termine di cui al quarto comma deve essere adeguatamente prolungato.

Nei casi di urgenza i termini indicati nei precedenti commi primo, quarto e quinto, possono essere rispettivamente ridotti a 12, 10 e 4 giorni.

Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerta possono effettuarsi per lettera, telegramma, telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e contenere l'indicazione di cui alla lettera c) del precedente articolo 6. Dell'invito telefonico deve essere ef-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

fettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Art. 9.

(*Raggruppamenti di imprese*).

Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui alla presente legge, sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nei commi successivi.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Raggruppamenti di imprese*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al precedente quarto comma ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 10.

(*Esclusione dalla partecipazione alle gare*).

Indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Esclusione dalla partecipazione alle gare*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione agiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

A dimostrazione che il fornitore non trovasi in una delle situazioni di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

Qualora la legislazione del paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal precedente secondo comma, ovvero se tali certificati non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 11.

*(Iscrizione dei concorrenti
nei registri professionali).*

Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, se chi esercita la impresa è italiano o straniero residente in Italia, ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza, se straniero non residente in Italia.

Per le imprese residenti in Gran Bretagna ed in Irlanda può essere richiesto un certificato del « Registrar of Companies » o del « Registrar of Friendly Societies », attestante che l'impresa è « incorporated » o « registered », ovvero, in caso contrario ed in tutti gli altri casi in cui non esista un registro professionale, un certificato dal quale risulti che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare l'impresa nel paese in cui è stabilito, indicandone la ragione commerciale e sede.

Art. 12.

*(Capacità finanziaria ed economica
dei concorrenti).*

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) bilanci o estratti dei bilanci della impresa;
- c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

Le amministrazioni precisano nel bando di gara o nell'invito quali dei documenti indicati al comma precedente devono essere

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 11.

*(Iscrizione dei concorrenti
nei registri professionali).*

Identico.

Art. 12.

*(Capacità finanziaria ed economica
dei concorrenti).*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

presentati nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

Qualora, per una ragione giustificata, la impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione.

Art. 13.

(*Capacità tecniche dei concorrenti*).

La dimostrazione delle capacità tecniche delle imprese concorrenti può essere fornita mediante:

a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni, od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni od enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità nonchè degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa, e più particolarmente di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;

e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;

f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Atr. 13.

(*Capacità tecniche dei concorrenti*).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ufficiale competente del paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulle capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualità.

Nei bandi di gara o negli inviti le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

Le informazioni di cui al primo comma non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici.

Art. 14.

(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati).

Nei limiti previsti dagli articoli 10, 12 e 13, le amministrazioni possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le amministrazioni sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.

Art. 15.

(Criteri di aggiudicazione delle forniture).

Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 14.

(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati).

Identico.

Art. 15.

(Criteri di aggiudicazione delle forniture).

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita.

Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunità economica europea.

Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non può escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile.

L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

possesto dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera d).

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 16.

(*Prospetti statistici*).

Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle di cui al precedente articolo 1, n. 2), entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono al Ministero del tesoro un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente, ai sensi della presente legge.

Il riepilogo dei prospetti previsti dal comma precedente sarà trasmesso alla Commissione della Comunità economica europea entro il mese di giugno successivo.

Art. 17.

(*Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi*).

L'accesso alle pubbliche gare di soggetti non appartenenti agli Stati membri della Comunità europea nonchè le forniture di prodotti originari di Paesi estranei alla predetta Comunità sono consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche dalle Amministrazioni od enti che indicano le gare stesse.

Art. 18.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Prospetti statistici*).

Identico.

Art. 17.

(*Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi*).

Identico.

Art. 18.

(*Entrata in vigore*).

Identico.